



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Siciliana

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 18.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALLA NUOVA IMU' DA APPLICARE CON DECORRENZA 01.01.2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **10.15**, nella sala delle adunanze del comune di San Vito Lo Capo, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

Vito Battaglia	P	Gaspere Scola	P
Giuseppe Catanese	P	Battaglia Vito Giuseppe	P
Christina Maria Fragapane	P	Giuseppina Loria	A
Andrea Spada	P	Carlo Stabile	P
Ruggirello Michele Rosario	P		
Trapani Giacomo	P		
Cusenza Rosa	A		
Elisabetta Cracolici	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **2**

Risultano assenti i consiglieri: Rosa Cusenza e Giuseppina Loria.

Con la partecipazione del Segretario comunale reggente a scavalco, dott. MANLIO PAGLINO Assume la presidenza la Sig.ra CHRISTINA MARIA FRAGAPANE

Sono presenti inoltre il Sindaco, gli Assessori Valenza Francesco, F. De Luca, Antonino Ciulla e i Responsabili di Settore Ferguglia Andrea, Nicola De Marco e Incammisa Gioacchino. Collegati in video conferenza il Revisore dei Conti, Dott. Gentile ed il consigliere Cracolici.

Scrutatori nominati i sigg. Giuseppe Catanese e Ruggirello Rosario Michele per la maggioranza, Battaglia Vito Giuseppe per la minoranza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della suddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che a partire dal 2021, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "(...) i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per l'anno 2020 le aliquote stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16.09.2013, e precisamente:

	Tipologia degli immobili	Aliquota ‰
1	Abitazione principale dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali (CAT. A/1, A/8 e A/9)	4,00
2	Abitazione principale esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali (CAT. A/1, A/8 e A/9)	4,00
3	Altre tipologie di fabbricati	10,60
4	Area Fabbricabile	10,60

Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2020 la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le pertinenze;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2020 esecutivo nei termini di Legge;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 151 del 11/12/2020;

Visto che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267, è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario

PROPONE

1. **di confermare**, per le ragioni meglio esposte in premessa, le aliquote della "nuova IMU", da applicare con decorrenza dall'1 gennaio 2020 come di seguito:

	Tipologia degli immobili	Aliquota ‰
1	Abitazione principale dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali (CAT. A/1, A/8 e A/9)	4,00
2	Abitazione principale esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali (CAT. A/1, A/8 e A/9)	4,00
3	Altre tipologie di fabbricati	10,60
4	Area Fabbricabile	10,60

2. **di confermare** per l'anno 2020 la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le pertinenze;

3. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale;

4. **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di San Vito Lo Capo.

IL PROPONENTE

**PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE,
RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000.**

SETTORE II - Servizio Programmazione Finanziaria

Si esprime **parere FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell'art. 53 della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..

San Vito Lo Capo, lì _____

Il Responsabile del II Settore

F.to Dott. Gioacchino Incammisa

SETTORE 2° Servizio Programmazione Finanziaria

Si esprime **parere FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell'art. 53 della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..

San Vito Lo Capo, lì _____

Il Responsabile del II Settore

F.to Dott. Gioacchino Incammisa

Interviene il capogruppo di Maggioranza, consigliere Trapani che presenta un emendamento che legge dovuto alla necessità di sanare un errore materiale incorso nella stesura della proposta.

Alle ore 12.20 rientrano i consiglieri di Minoranza.

Il responsabile del Settore II è richiesto di apporre il parere tecnico che appone in modo favorevole direttamente sulla proposta di emendamento. Idem esprime il Revisore dei Conti, Dott. Davide Gentile.

Si passa alla votazione dell'emendamento.

Il Consiglio Comunale APPROVA all'unanimità dei 10 consiglieri presenti e votanti.

Interviene il Dott. Incammisa che illustra la proposta e la necessità dell'atto che si contestualizza all'interno della normativa nazionale IMU.

Si passa alla votazione della proposta nella sua interezza per come emendata.

IL Consiglio APPROVA all'unanimità dei 10 consiglieri presenti e votanti.

Successivamente si pone in votazione l'I.E. dell'Atto.

Il Consiglio APPROVA all'unanimità dei 10 consiglieri comunali presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CHRISTINA MARIA FRAGAPANE

IL VICE PRESIDENTE
Giuseppe Catanese

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE A SCAVALCO
MANLIO PAGLINO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE A SCAVALCO
MANLIO PAGLINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.12.2020 All'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni fino al 05.01.2021

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE A SCAVALCO
MANLIO PAGLINO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO, visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 18.12.2020

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2)

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1)

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE A SCAVALCO
MANLIO PAGLINO